



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE II - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

REGISTRO GENERALE N. 40 del 29/01/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8 del 29/01/2026

PROPOSTA N. 104 del 27/01/2026

OGGETTO: ART.19 D.LGS 152/2006 – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. DITTA TANCREDI SRL. VARIANTE PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI UNA CAVA SITA IN LOCALITA' FORNARA CON RECUPERO AMBIENTALE DI UNA CAVA DISMESSA NEL COMUNE DI ACQUASANTA TERME (AP). ESCLUSIONE.

**IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DELEGATO DAL DIRIGENTE**

Richiamati:

- la Direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006;
- il Decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006 recante *“Norme in materia ambientale”* e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale N.36 del 22/01/2024 di *“Approvazione Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale N.1201 del 28/07/2025 di *“Aggiornamento delle Linee Guida di cui all'art. 15 della Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11. Ulteriore adeguamento degli Allegati A e B della LR 11/2019”*;
- le Linee Guida regionali per la Valutazione di incidenza di cui alla DGR N.1661 del 30/12/2020.

Premesso che:

- con Determinazione N.400 (Reg. Gen.) del 03/04/2023, dello scrivente Settore, è stata disposta ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di *“AMPLIAMENTO DI UNA CAVA DI TRAVERTINO” in LOCALITÀ FORNARA nel Comune di ACQUASANTA TERME (AP)* a seguito dell'istanza della Ditta TANCREDI SRL, inviata il 10/08/2022 (rif. Prot. Prov. N.17514 del 11/08/2022) e il 20/12/2022 (rif. Prot. Prov. N.26799 del 20/12/2022);
- la Ditta TANCREDI S.r.l. ha presentato istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA il 24/11/2025 (rif. Prot. Prov. N.23741 del 24/11/2025), per la *“Variante del progetto di ampliamento di una cava di travertino sita in località Fornara con recupero ambientale di una cava dismessa”* nel Comune di Acquasanta Terme (AP);
- la suddetta istanza è sottoposta alla verifica di assoggettabilità a Valutazione d'impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006, Allegato IV della Parte Seconda, punto 8 lettera i), e della LR 11/2019, Allegato B2 punto 8 lettera g);
- con Prot. N.24210 del 01/12/2025 dello scrivente Settore è stato comunicato:
 - ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. l'avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. del medesimo progetto;
 - l'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art.19, comma 2, del D.Lgs 152/2006 sul sito web della Provincia di Ascoli Piceno) dell'istanza di che trattasi, dal 01/12/2025 al 31/12/2025;
 - l'indizione della conferenza di servizi, ai sensi dell'art.14, comma 2, della legge n.241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis della legge n.241/1990 e s.m.i.;
- non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art.19, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Visto il Documento istruttorio di Prot. N.1844 del 26/01/2026 del Responsabile del procedimento, parte integrante del presente provvedimento.

Preso atto dei seguenti pareri, favorevoli all'esclusione della VIA, pervenuti ai sensi dell'art.14-bis della legge n.241/1990:

- Prot. N.19871 del 29/12/2025 (rif. Prot. Prov. N.26195 del 29/12/2025) della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio;
- Prot. N.782 del 13/01/2026 (rif. Prot. Prov. N.800 del 13/01/2026) dell'ARPAM.

Preso atto che, dall'esito dell'istruttoria tecnica eseguita, dettagliata nel Documento istruttorio di Prot. N.1844 del 26/01/2026, compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'Allegato V al D.Lgs 152/2006 "*Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art.19*", gli approfondimenti espletati sulla base della documentazione prodotta sono di per sé sufficienti a valutare l'impatto ambientale dell'intervento progettato e tali da escluderne l'assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale.

Dato atto che:

- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;
- non sono pervenuti pareri ostativi all'esclusione dalla procedura di VIA in oggetto.

Ritenuto pertanto di concludere positivamente la conferenza di servizi, in forma semplificata e modalità asincrona, indetta, ai sensi dell'art.14 bis, della legge n.241/1990 e s.m.i. con avviso di Prot. N.24210 del 01/12/2025, e di adottare di conseguenza apposito atto di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per la "*Variante del progetto di ampliamento di una cava di travertino sita in località Fornara con recupero ambientale di una cava dismessa*" nel Comune di Acquasanta Terme (AP), da parte della Ditta TANCREDI S.R.L. (P. IVA 00148910441).

DETERMINA

- 1) Di concludere il procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. avviato a seguito dell'istanza trasmessa dalla Ditta TANCREDI SRL il 24/11/2025 (rif. Prot. Prov. N.23741 del 24/11/2025) inerente la "*Variante del progetto di ampliamento di una cava di travertino sita in località Fornara con recupero ambientale di una cava dismessa*" nel Comune di Acquasanta Terme (AP).
- 2) Di escludere, per le motivazioni riportate in premessa, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale la "*Variante del progetto di ampliamento di una cava di travertino sita in località Fornara con recupero ambientale di una cava dismessa*" nel Comune di Acquasanta Terme (AP) della Ditta TANCREDI SRL (P. IVA 00148910441), con sede legale nel Comune di Acquasanta Terme (AP) in Via Madonnella di sotto.
- 3) Di stabilire, ai sensi dell'art.19, comma 10, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. l'efficacia temporale del presente provvedimento, di esclusione dalla Valutazione di impatto ambientale (VIA), in **5 anni** dalla data della presente Determinazione.
- 4) La ditta TANCREDI SRL deve trasmettere allo scrivente Settore, entro lo stesso termini di cui al precedente punto 3, ai fini delle verifiche di ottemperanza:
 - a) la documentazione riguardante il collaudo delle opere previste dalla "*Variante del progetto di ampliamento di una cava di travertino sita in località Fornara con recupero ambientale di una cava dismessa*";
 - b) la certificazione di regolare esecuzione delle stesse opere.
- 5) Di stabilire le condizioni ambientali per la TANCREDI SRL dettagliate nel documento istruttorio di Prot. N.1844 del 26/01/2026 e nel parere ARPAM di Prot. N.782 del 13/01/2026 (rif. Prot. Prov. N.800 del 13/01/2026):
 - a) In relazione all'utilizzo di materiali provenienti dall'esterno per il completamento della ricomposizione ambientale, costituiti da terre e rocce da scavo, questi dovranno essere conformi alle disposizioni di cui al DPR 120/2017.
 - b) Rispetto delle misure di mitigazione previste ed il mantenimento in efficienza dei sistemi di

abbattimento delle polveri:

- i. Le operazioni di taglio con filo diamantato avvengano con impianto ad umido per l'abbattimento delle polveri;
 - ii. Presenza di nebulizzatori ad acqua per l'abbattimento delle polveri con mezzi di deposito posti all'interno del cantiere (cisterne e serbatoi);
 - iii. Copertura dei cassoni dei mezzi di trasporto di materiale polverulento con appositi teloni;
 - iv. Attivazione del sistema di abbattimento delle polveri per l'impianto di taglio con filo diamantato (sbancamento e riquadratura del materiale);
 - v. Limitazione della velocità in transito all'interno del cantiere;
 - vi. Effettuazione di una costante e regolare bagnatura delle viabilità di cantiere.
- c) Il sistema di regimazione delle acque di ruscellamento dovrà essere sottoposto ad un programma di manutenzione al fine di garantire sempre la massima efficienza di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche ed evitare il trascinarsi di materiali in sospensione.

- 6) Di dare atto che la verifica di ottemperanza delle predette condizioni ambientali del precedente punto 5 compete alla Provincia di Ascoli Piceno che si avvale del supporto tecnico, ai sensi della LR 60/97, dell'ARPAM.
- 7) Di trasmettere la presente Determinazione, a mezzo PEC, alla Ditta TANCREDI SRL, e per i controlli di competenza ai sensi della LR 11/2019 al Comune di Acquasanta Terme, all'ARPAM e alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.
- 8) Di dare atto che il Segretario Generale della Provincia con Determinazione N.817 (Reg. Gen.) del 23/09/2025 ha delegato al Dott. Gianni Giantomassi le funzioni con poteri di firma di provvedimenti finali, a rilevanza esterna, di competenza del Settore II.
- 9) Di dare atto che il Responsabile del procedimento, individuato con Determinazione Dirigenziale N.1150 (Reg. Gen.) del 16/11/2020, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è la Dott.ssa Giulia Mariani.
- 10) Di provvedere alla pubblicazione in versione integrale nel sito web della Provincia di Ascoli Piceno, dell'esito della presente procedura di verifica ai sensi del combinato disposto dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.4 della LR 11/2019.
- 11) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- 12) Di richiamare che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

Si informa che il presente provvedimento non comporta onere diretto o indiretto a carico del bilancio provinciale.

Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione
delegato dal Dirigente
Dott. Gianni Giantomassi

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

La Elevata Qualificazione con delega di firma, ai sensi dell'art 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art.11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 104 del 27/01/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Ascoli Piceno, lì 29/01/2026

La Elevata Qualificazione con delega di firma

GIANTOMASSI GIANNI



Oggetto: Art.19 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - Verifica di assoggettabilità a V.I.A.
Ditta TANCREDI SRL. "Variante del progetto di ampliamento di una cava di travertino sita in località Fornara con recupero ambientale di una cava dismessa". Comune di ACQUASANTA TERME (AP). Esclusione. Documento istruttorio.

1) RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. recante *"Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a Via"*;
- Legge Regionale N.11 del 09/05/2019 ad oggetto *"Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale n.1661 del 30 dicembre 2020 recante *"Nuove Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale N.36 del 22/01/2024 di *"Approvazione Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale N.1201 del 28/07/2025 di *"Aggiornamento delle Linee Guida di cui all'art. 15 della Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11. Ulteriore adeguamento degli Allegati A e B della LR 11/2019"*;
- Linee Guida regionali per la Valutazione di incidenza di cui alla DGR N.1661 del 30 dicembre 2020.

2) ITER AMMINISTRATIVO

- con Determinazione Dirigenziale N.400 (Reg. Gen.) del 03/04/2023, dello scrivente Settore, è stata disposta ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di *"AMPLIAMENTO DI UNA CAVA DI TRAVERTINO" in LOCALITÀ FORNARA nel Comune di ACQUASANTA TERME (AP)* a seguito dell'istanza della Ditta TANCREDI SRL, inviata il 10/08/2022 (rif. Prot. Prov. N.17514 del 11/08/2022) e il 20/12/2022 (rif. Prot. Prov. N.26799 del 20/12/2022);
- il 24/11/2025 (rif. Prot. Prov. N.23741 del 24/11/2025) è pervenuta l'istanza della ditta TANCREDI SRL di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per la *"Variante del progetto di ampliamento di una cava di travertino sita in località Fornara con recupero ambientale di una cava dismessa"* nel Comune di Acquasanta Terme (AP) in quanto l'intervento proposto rientra tra i progetti di cui al D.Lgs 152/2006 Allegato IV della Parte Seconda del punto 8 lettera i), e di cui alla LR 11/2019, Allegato B2 punto 8 lettera g);
- con Prot. N.24210 del 01/12/2025 dello scrivente Settore è stato comunicato:
 - ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. l'avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. del medesimo progetto;
 - l'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art.19, comma 2, del D.Lgs 152/2006 sul sito web della Provincia di Ascoli Piceno) dell'istanza di che trattasi, dal 01/12/2025 al 31/12/2025;
 - l'indizione della conferenza di servizi, ai sensi dell'art.14, comma 2, della legge n.241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis della legge n.241/1990 e s.m.i.;
- non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art.19, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- con Prot. N.19871 del 29/12/2025 (rif. Prot. Prov. N.26195 del 29/12/2025) la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ha espresso parere favorevole alla non assoggettabilità a VIA dell'intervento proposto;
- con Prot. N.782 del 13/01/2026 (rif. Prot. Prov. N.800 del 13/01/2026) l'ARPAM, ha trasmesso parere favorevole concludendo che *"si ritiene che la variante progettuale proposta non determini impatti ambientali negativi e significativi, né incrementi sostanziali rispetto al progetto autorizzato. Pertanto, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., si esprimono valutazioni tecnico ambientali favorevoli all'esclusione del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, subordinatamente al rispetto delle misure di mitigazione previste e al mantenimento in efficienza dei sistemi di abbattimento delle polveri.*

Il sistema di regimazione delle acque di ruscellamento dovrà essere sottoposto ad un programma di manutenzione al fine di garantire sempre la massima efficienza di raccolta ed allontanamento delle acque piovane. Le acque di ruscellamento non devono trascinare materiali in sospensione prima dell'immissione al corpo idrico recettore."

Inoltre per la matrice “rifiuti – suolo” viene prescritto che *“In relazione all'utilizzo di materiali provenienti dall'esterno per il completamento della ricomposizione ambientale, costituiti da terre e rocce da scavo, questi dovranno essere conformi alle disposizioni di cui al DPR 120/2017.”*

3) DESCRIZIONE INTERVENTO

La ditta “TANCREDI Srl” ha presentato una proposta di variante dell'attuale progetto della cava, attualmente in esercizio, per un volume complessivo di scavo pari a 164.393 m³, di cui 148.488 m³ di materiale commercializzabile e 15.878 m³ di materiali di scavo destinati alla ricomposizione ambientale. L'attività estrattiva risulta autorizzata con Titolo Unico, rilasciato dal SUAP Piceno Consind, N.2157 del 12/06/2024.

La variante riguarda la diversa ubicazione delle aree di scavo e dell'area di intervento, a seguito dell'acquisto della particella catastale n. 29, senza variazioni dei volumi complessivamente autorizzati. La proposta prevede inoltre l'aggiornamento del piano di ricomposizione ambientale ai sensi della L.R. 71/97, ad integrazione di quello già autorizzato.

Le modifiche alle superfici del progetto autorizzato sono sintetizzate nell'elaborato ALL. D1 – “Relazione sul progetto di coltivazione – ottobre 2025”, da cui si evince un incremento delle superfici complessive di proprietà, di intervento ed estrazione, e a fronte dell'invarianza dei volumi autorizzati:

	Progetto autorizzato (m ²)	Progetto di variante (m ²)
Superficie area di proprietà/disponibilità	67.051	69.011
Superficie area di intervento	55.407	56.988
Superficie area di estrazione	8.844	9.340
Superficie estrazione area di progetto 1	3.714	3.055 (area di progetto 3) (stralciata)
Superficie estrazione area di progetto 2	715	
Superficie estrazione area di progetto 3	4.415	
Superficie estrazione area di progetto 2 nuova	-	
		1.870

Il volume complessivo di scavo, calcolato mediante il metodo della triangolazione, risulta pari a 164.393 m³, così suddiviso:

- 148.488 m³ di materiale commercializzabile nell'arco di tempo di 5 anni;
- 15.878 m³ di terreno vegetale e cappellaccio, con un incremento complessivo rispetto al progetto autorizzato di 2.513 m³ di cappellaccio e 93 m³ di terreno vegetali.

Il volume medio annuale di estrazione di materiale utile, riferito a 10 mesi lavorativi, è pari a circa 29.700 m³ (valore medio mensile di circa 2.970 m³), senza modifiche alla metodologia di estrazione delle “grandi bancate”.

Al termine della coltivazione la cava presenterà fronti di scavo con altezza massima pari a circa 35 m rispetto alla quota del piazzale.

Per la realizzazione di nuove piste e sistemazione varie si prevede l'utilizzo di almeno il 30% del cappellaccio.

La fornitura di energia elettrica avviene attraverso il collegamento con la rete di distribuzione.

L'approvvigionamento idrico è garantito tramite vasche di raccolta delle acque meteoriche. Le acque meteoriche sono convogliate ai corpi idrici superficiali limitrofi senza determinare fenomeni di ruscellamento.

Le valutazioni progettuali sulla circolazione idrica sotterranea escludono l'interferenza tra l'attività estrattiva e la circolazione profonda delle acque termali, separate da uno strato di marne.

Nell'area di cava sono presenti aree di stoccaggio già autorizzate nel progetto in corso e la variante prevede la realizzazione di altre 2 aree di stoccaggio – come indicato nella tabella 5.4 dello stesso elaborato SPA cava, aree di stoccaggio e piste di cantiere” – ottobre 2025):

- Area di stoccaggio S1, S2 ed S3: aree già autorizzate e parzialmente occupate, destinate al deposito del terreno vegetale (S1) e cappellaccio, detrito ed il pezzame (S2, S3). Attualmente sono stoccati 10.868 m³ di terreno vegetale.
- Area di stoccaggio S4: area di deposito per il materiale proveniente dalle operazioni di estrazione della fase 3 (cappellaccio e terreno vegetale), con un volume di stoccaggio di 1.312 m³.
- Area di stoccaggio S5: area di deposito riservata al materiale proveniente dalle operazioni di estrazione fase 3, per un volume complessivo di 4.770 m³.
- Area di stoccaggio S6: area per lo stoccaggio del materiale costituito da terre e rocce da scavo, pezzame di travertino e fanghi di segagione.
- Area di stoccaggio A1, A2: area di deposito dei blocchi di travertino pronti alla vendita
- Area di stoccaggio A3: ubicata in prossimità dell'ingresso I2, sarà adibita al deposito dei fanghi provenienti dall'impianto di segagione.

Il volume maggiore di materiali vegetale e cappellaccio (2.612 m³) è compatibile con la disponibilità di superficie nelle aree S1, S2, S3, S4 ed S5.

Il cronoprogramma di attuazione di quanto previsto nel progetto è descritto nell'elaborato “All. C.8 Cronoprogramma”.

Nello step intermedio prosegue l'attività di coltivazione e si darà inizio ai lavori di ricomposizione ambientale.

Gli impianti fissi e mobili come pure le attrezzature e mezzi utilizzati per l'attività della cava, verranno rimossi al termine dell'attività stessa.

Dall'attività di coltivazione non si generano rifiuti.

4) ESITO DELL'ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI DELL'AUTORITA' COMPETENTE

Considerato che sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'Allegato V al D.Lgs 152/2006 "Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art.19", gli approfondimenti espletati sulla base della documentazione prodotta sono di per sé sufficienti a valutare l'impatto ambientale dell'intervento progettato e tali da escluderne l'assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale.

Preso atto che non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art.19, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Preso atto inoltre dei pareri favorevoli pervenuti da parte di:

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Regione Marche con Prot. N. 19871 del 29/12/2025 (rif. Prot. Prov. N.26195 del 29/12/2025);
- ARPAM Servizio territoriale di Ascoli Piceno con Prot. N. 782 del 13/01/2026 (rif. Prot. Prov. N.800 del 13/01/2026).

Dato atto che sono acquisiti, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, Legge n. 241 del 1990 e s.m.i., i pareri favorevoli senza condizioni del Comune di Acquasanta Terme, della Regione Marche Settore Genio Civile Marche Sud e, per la Valutazione di Incidenza, dell'Unione Montana Tronto e Valfluvione.

Ritenuto inoltre vincolare il non assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale per l'intervento proposto al rispetto delle seguenti condizioni ambientali, prescritte dagli Enti coinvolti e dallo scrivente Settore:

1. In relazione all'utilizzo di materiali provenienti dall'esterno per il completamento della ricomposizione ambientale, costituiti da terre e rocce da scavo, questi dovranno essere conformi alle disposizioni di cui al DPR 120/2017.
2. Rispetto delle misure di mitigazione previste ed il mantenimento in efficienza dei sistemi di abbattimento delle polveri:
 - a) le operazioni di taglio con filo diamantato avvengano con impianto ad umido per l'abbattimento delle polveri;
 - b) Presenza di nebulizzatori ad acqua per l'abbattimento delle polveri con mezzi di deposito posti all'interno del cantiere (cisterne e serbatoi);
 - c) Copertura dei cassoni dei mezzi di trasporto di materiale polverulento con appositi teloni;
 - d) Attivazione del sistema di abbattimento delle polveri per l'impianto di taglio con filo diamantato (sbancamento e riquadratura del materiale);
 - e) Limitazione della velocità in transito all'interno del cantiere;
 - f) Effettuazione di una costante e regolare bagnatura delle viabilità di cantiere.
3. Il sistema di regimazione delle acque di ruscellamento dovrà essere sottoposto ad un programma di manutenzione al fine di garantire sempre la massima efficienza di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche ed evitare il trascinamento di materiali in sospensione.

Si dà atto che la verifica di ottemperanza delle predette condizioni ambientali compete alla Provincia di Ascoli Piceno che si avvale del supporto tecnico, ai sensi della LR 60/97, dell'ARPAM.

Il provvedimento di esclusione dalla Valutazione di impatto ambientale (VIA) ha un'efficacia temporale di cinque anni dalla data della Determinazione Dirigenziale.

Pertanto, per le conclusioni sopra espresse, si propone di concludere il procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., avviato a seguito dell'istanza trasmessa dalla Ditta TANCREDI S.R.L. il 24/11/2025 (rif. Prot. Prov. N.23741 del 24/11/2025), per la *"Variante del progetto di ampliamento di una cava di travertino sita in località Fornara con recupero ambientale di una cava dismessa"* nel Comune di Acquasanta Terme (AP) escludendolo per le motivazioni riportate in premessa, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Il responsabile del procedimento
f.to Geol. Giulia MARIANI